

**CONTENZIOSO**

## ***Il processo tributario va verso la completa digitalizzazione***

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### **Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi**

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 220/2023**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024**, si rendono definitive le **modifiche** in materia di **processo tributario**, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell'[articolo 19, L. 111/2023](#) (Legge delega fiscale).

La novella appare chiaramente diretta a favorire la **completa digitalizzazione** del processo tributario. Viene, infatti, introdotto, all'interno del quadro normativo delineato dal **D.Lgs. 546/1992**, il nuovo **articolo 17-ter**, rubricato "Degli atti in generale". Tale disposizione contiene le **regole** attinenti:

- alle **modalità di redazione degli atti** del processo tributario e;
- alle **conseguenze processuali** derivanti dalla **violazione** degli obblighi di utilizzo delle **modalità telematiche**.

Nello specifico, è previsto che **gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico**.

Al riguardo, è agevole constatare come vengano introdotti, per la prima volta, quali principi generali, i **principi di chiarezza e sinteticità** degli atti del giudice e delle parti anche nell'ambito del **processo tributario**, in modo speculare a quanto già previsto per il **processo civile** dall'[articolo 121 c.p.c.](#)

Ciò significa che i **provvedimenti del Giudice** e gli **atti del processo**, per i quali la legge non richiede forme particolari, possono essere adottati nella **forma più idonea al raggiungimento del loro scopo**, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità. È d'uopo sottolineare che sinteticità **non** significa "**brevità**", per cui l'auspicio è che i giudici tributari si limitino soltanto a eliminare gli argomenti superflui e a modulare la lunghezza dell'atto in base alla complessità della lite, avendo cura di **esporre adeguatamente il proprio ragionamento in funzione della tesi che si intende sostenere**.

È altresì stabilito che, salvo i casi eccezionali di cui all'[articolo 79, comma 2-quater, D.Lgs.](#)

[546/1992](#), tutti gli **atti** e i **provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie** delle Corti di Giustizia tributaria, così come gli **atti delle parti** e dei **difensori**, siano **sottoscritti con firma digitale**.

Sul punto, è possibile osservare come la **riforma** in esame, contrariamente a quanto prima previsto, imponga che **tutti i soggetti coinvolti** nel processo tributario si dotino della **firma digitale**.

Inoltre, occorre sottolineare che i **casi eccezionali** (cui si fa riferimento) sono quelli previsti dalle **norme tecniche** per il **processo tributario telematico** che, ai sensi del nuovo **comma 2-bis**, dovranno essere emanate con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottarsi, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, così come per l'approvazione dei **modelli** per la **redazione** degli **atti processuali**, dei **verbali** e dei **provvedimenti giurisdizionali**.

Da ultimo, il nuovo **articolo 17-ter**, D.Lgs. 546/1992, prevede conseguenze anche sulla **liquidazione** delle **spese processuali** qualora le **previsioni** sopra riportate vengano **violate**.

In particolare, è stabilito che la **liquidazione** delle **spese di giudizio** debba, in ogni caso, tenere conto della **violazione** ad opera dei **difensori** delle parti, delle previsioni concernenti il **deposito** degli atti e le **notifiche** di cui al **comma 4-bis dell'articolo 16-bis, D.Lgs. 546/1992**, e cioè dell'**obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale** e delle **norme tecniche** del **processo tributario telematico**.

Al riguardo, si precisa che il citato [articolo 16-bis](#), così come modificato dal decreto legislativo in esame, ora prevede **l'obbligo**, e non più la facoltà, **di effettuare le comunicazioni mediante PEC**.

Inoltre, si rammenta che la disposizione citata contempla **l'onere** a carico del difensore **di comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC** alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto di ciò, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo, né tantomeno a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria; nonché la previsione che, nel caso di **pluralità di difensori** di una parte costituita, la comunicazione è **perfezionata** se ricevuta **anche da uno solo di essi**, il quale ha **l'obbligo** (così come ora previsto dalla novella in esame) **di informarne gli altri**.

La novella stabilisce, altresì, che la **violazione** delle **norme** sul **processo tributario telematico** e delle relative **norme tecniche** "non" costituisce **causa di invalidità** del **deposito**, fermo restando che sussiste comunque **l'obbligo di regolarizzare** gli atti **entro il termine perentorio** stabilito dal giudice.

Da ultimo è invece previsto che la **mancata sottoscrizione con firma digitale** dei **provvedimenti del giudice tributario** determina la loro **nullità**.

